

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 12 MARZO 1958

(131^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LAMBERTI

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione di una biblioteca pubblica governativa in Bari » (1526-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1865, 1866
RUSSO Luigi, *relatore* 1866

« Estensione del beneficio previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, agli orfani e alle vedove di guerra » (1895) (D'iniziativa del deputato Cacciatore) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *f.f. relatore* 1868, 1869
MORO, *Ministro della pubblica istruzione* 1869
RUSSO Salvatore 1869

« Inquadramento del personale direttivo e docente delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili, nel ruolo A » (2386) (D'iniziativa del senatore De Luca Angelo)

(Rinvio della discussione):

PRESIDENTE 1869, 1870
MORO, *Ministro della pubblica istruzione* 1870

« Revisione degli organici degli operai permanenti delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti e disposizioni sulla nomina in ruolo del personale operaio temporaneo dei predetti Istituti » (2407) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1870
ZANOTTI BIANCO, *relatore* 1870

« Istituzione di due nuovi posti di professore di ruolo presso la Scuola di ingegneria aeronautica del Politecnico di Torino » (2523-Uraenza) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* 1871

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Caristia, Corsini, Donini, Giua, Giustarini, Grammatico, Lamberti, Angelina Merlin, Negroni, Page, Paolucci Di Valmaggione, Ponti, Roffi, Luigi Russo, Salvatore Russo, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma del Regolamento, è presente il senatore Franza.

Interviene il Ministro per la pubblica istruzione Moro.

ROFFI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una biblioteca pubblica governativa in Bari » (1526-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione

di una biblioteca pubblica governativa in Bari », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La modificazione consiste essenzialmente nell'aver spostato l'onere finanziario al prossimo esercizio, evidentemente perchè non c'era più la copertura nel corrente esercizio. Più esattamente gli emendamenti sono due: uno al secondo comma dell'articolo 2, e l'altro al secondo comma dell'articolo 9. Si tratta di emendamenti formali.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Ritengo non sia necessario aggiungere nulla a quanto ha precisato il Presidente e propongo senz'altro alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo senz'altro all'esame degli articoli.

L'articolo 1 non è stato modificato. Ne do lettura:

Art. 1.

È istituita in Bari una Biblioteca governativa con materiale bibliografico di proprietà dello Stato e della Biblioteca consorziale « Sagarriga Visconti Volpi ».

L'articolo 2 è stato approvato dalla Camera nel seguente testo:

Art. 2.

È approvata la convenzione in data 22 dicembre 1951 annessa alla presente legge, con la quale la Provincia e il Comune di Bari, componenti il Consorzio da cui dipende la Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi », cedono gratuitamente in uso perpetuo allo Stato, e per esso al Ministero della pubblica istruzione, l'intero patrimonio bibliografico e tutto il materiale d'arredamento della Biblioteca stessa; e si obbligano a versare annualmente allo Stato la somma di lire sei milioni e tre milioni, rispettivamente, per le spese di funzionamento della Biblioteca, la quale continuerà ad avere sede nei locali in cui attualmente è sistemata, locali che la Provincia di Bari si impegna a concedere allo Stato in uso perpetuo e gratuito.

I contributi che saranno per tal modo erogati ogni anno rispettivamente dal Comune

e dalla Provincia di Bari, previo quanto disposto dall'articolo 8, saranno fatti affluire al capitolo 122 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957-58 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il secondo comma dell'articolo stesso era stato invece approvato dal Senato nella seguente forma:

« I contributi che saranno per tal modo erogati ogni anno rispettivamente dal Comune e dalla Provincia di Bari, previo quanto disposto dall'articolo 8, andranno ad incremento del capitolo 119 dello stato di previsione dell'entrata del corrente esercizio e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

Metto ai voti l'articolo nel testo trasmesso dalla Camera.

(È approvato).

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati modificati. Ne do lettura:

Art. 3.

Il personale di ruolo in servizio nella Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi » alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei ruoli del personale statale delle biblioteche pubbliche governative in relazione alla qualifica rivestita alla data del 1° gennaio 1951, secondo quanto è stabilito dalla annessa tabella.

L'inquadramento, da effettuarsi anche in soprannumero in caso di mancanza di posti vacanti e disponibili, è subordinato al possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti per l'assunzione nei detti ruoli, ad eccezione dell'età, nonchè all'esito favorevole di un colloquio, da sostenere davanti ad una apposita Commissione, sui servizi bibliografici e sui compiti propri degli appartenenti al ruolo nel quale l'inquadramento medesimo deve essere effettuato.

La Commissione di cui trattasi è composta del Commissario straordinario della Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi » in qualità di presidente, di un funzionario avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o di ispettore capo del Ministero della pubblica istruzione e di un bibliotecario appartenen-

te al ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative avente qualifica non inferiore a quella di bibliotecario di prima classe.

Spetta alla Commissione indicata nei commi precedenti stabilire per il Direttore, gli assistenti e gli alunni d'ordine, e sempre che il colloquio abbia esito positivo, la qualifica da conferire al personale medesimo nel ruolo ed entro i limiti indicati nella sopracitata tabella.

I soprannumeri che dovessero determinarsi nei ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative in seguito all'inquadramento del personale di ruolo della Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi » previsto dal presente articolo saranno riassorbiti con le prime successive vacanze.

Art. 4.

Il personale non di ruolo in servizio nella Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi » alla data di entrata in vigore della presente legge è assunto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di « giornaliero » ai sensi, con le modalità o alle condizioni di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e alle successive disposizioni.

In dipendenza della predetta assunzione, il contingente del personale non di ruolo già autorizzato nei confronti del Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche) viene variato nei limiti numerici strettamente indispensabili.

Art. 5.

Il personale di ruolo di cui all'articolo 3 può chiedere il riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato anteriormente all'inquadramento, agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato, facendo domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per il riconoscimento dei servizi di cui al precedente comma è dovuto all'Erario un contributo a carico del personale pari al 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riconosciuto.

Art. 6.

Per il personale che si avvale della facoltà prevista dall'articolo precedente si procede al riscatto delle polizze di assicurazione, recuperando a favore dell'Erario la parte del valore economico delle polizze stesse corrispondente ai premi assicurativi pagati dalla Biblioteca consorziale « Sagarriga Visconti Volpi » per gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato. La rimanente parte del valore economico delle polizze suddette viene restituita all'interessato.

Art. 7.

A favore del personale che non chiede il riconoscimento del servizio di cui all'articolo 5 entro il termine previsto dall'articolo stesso si provvede alla liberazione e consegna delle polizze di assicurazione, con facoltà di riscattarle o di mantenerle in vigore mediante la continuazione del pagamento dell'intero premio da parte dell'interessato.

Art. 8.

Il personale inquadrato nei ruoli dello Stato a norma dell'articolo 3 percepirà direttamente dagli Enti consorziati, Comune e Provincia di Bari, la differenza tra il trattamento economico anteriore all'entrata in vigore della presente legge e quello ad esso spettante ai sensi della tabella annessa.

I suddetti Enti consorziati deterranno proporzionalmente l'importo corrispondente a tale onere dai contributi dovuti allo Stato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

L'articolo 9 è stato approvato dalla Camera nel testo seguente:

Art. 9.

Alla spesa di complessive lire nove milioni derivante dalla presente legge e che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione verrà fatto fronte con i versamenti annui allo Stato, per corrispondente importo complessivo, delle quote di cui al precedente articolo 2.

Il maggior onere che deriverà transitoriamente allo Stato dalla riduzione di tali con-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)131^a SEDUTA (12 marzo 1958)

tributi, ai sensi dell'articolo precedente, e che per l'esercizio in corso è calcolato in lire 750.000, sarà imputato al capitolo n. 177 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il secondo comma di questo articolo era stato invece approvato dal Senato nella seguente forma:

« Il maggior onere che deriverà transitoriamente allo Stato dalla riduzione di tali con-

tributi, ai sensi dell'articolo precedente, e che per l'esercizio in corso è calcolato in lire 750.000, sarà imputato al capitolo n. 180 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo approvato dalla Camera.

(È approvato).

Do lettura della tabella che non ha subito modificazioni:

TABELLA PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO

| Qualifica rivestita al 1° gennaio 1951 | Coefficienti | Qualifica di inquadramento |
|--|--------------|--|
| Direttore | 402 | Qualifica non superiore a quella di Direttore di biblioteca di III classe. |
| Assistenti | 271 | Qualifica non superiore a quella di Aiuto bibliotecario. |
| Alunno d'ordine (a) | 180 | Qualifica non superiore a quella di Aiutante aggiunto. |
| Alunno d'ordine (b) | 159 | Qualifica non superiore a quella di Custode capo. |
| Fattorini | 151 | Qualifica non superiore a quella di Custode. |

(a) Fornito di titolo di studio.

(b) Non fornito di titolo di studio.

Ricordo infine che, allegata al disegno di legge, vi è la Convenzione tra il Ministero della pubblica istruzione e la Provincia ed il Comune di Bari che già è stata esaminata nel corso della precedente discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso:

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Cacciatore: « Estensione del beneficio previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, agli orfani e alle vedove di guerra » (1895)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

d'iniziativa del deputato Cacciatore: « Estensione del beneficio previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, agli orfani e alle vedove di guerra », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il beneficio del termine di tre anni previsto nell'articolo 7, comma primo, della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, a favore degli insegnanti degli istituti di istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti mutilati e invalidi di guerra, combattenti, reduci e partigiani, perseguitati politici e razziali, è esteso agli insegnanti orfani di guerra e alle vedove di guerra.

Il relatore, senatore Di Rocco, è assente, ma posso dire io qualche parola di chiarimento.

Il significato del disegno di legge in discussione è chiarissimo.

L'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, consente l'attribuzione della abilitazione didattica anzichè dopo cinque anni, dopo tre soli anni di insegnamento ai mutilati ed invalidi di guerra, combattenti e partigiani, perseguitati politici e razziali.

Si chiede che la stessa riduzione valga anche per le vedove e gli orfani di guerra.

La Camera dei deputati ha accettato questo principio. Il Governo non è contrario, e mi pare che potremmo approvare questo disegno di legge.

RUSSO SALVATORE. Io fui sollecitato dalla categoria interessata, cioè dagli orfani di guerra, ed ebbi a dire che da un punto di vista strettamente logico era giusta la riduzione del limite da cinque anni a tre anni per i combattenti, che avevano perduto degli anni a causa della guerra, ma non per gli orfani di guerra che quegli anni non avevano perduto.

PRESIDENTE, f.f. relatore. L'obiezione tuttavia non vale per le vedove di guerra, nel senso che esse prima di rimanere vedove possono essersi ritirate dall'insegnamento, ed essere state costrette a riprendere questa attività nella condizione di vedovanza. Per le vedove non vale dunque il rilievo del senatore Russo Salvatore.

Siccome, d'altra parte, il trattamento che si fa alle vedove viene sempre fatto anche agli orfani, per ragioni di umanità, mi pare che non ci sia niente di intimamente contraddittorio nell'accettare questa estensione.

MORO, Ministro per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE, f.f. relatore. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore De Luca Angelo: « Inquadramento del personale direttivo e docente delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili, nel ruolo A » (2386).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore De Luca Angelo: « Inquadramento del personale direttivo e docente delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili, nel ruolo A ».

Su questo disegno di legge la 5^a Commissione aveva espresso il seguente parere contrario:

« Il disegno di legge comporta indubbiamente un onere, e ad assicurarne la copertura è insufficiente la generica dizione dell'articolo 6. D'altra parte il Ministero della pubblica istruzione, interpellato in proposito, non ha ancora reso noto se negli ordinari stanziamenti per le scuole tecniche vi sia capienza per la maggiore spesa di cui si tratta.

Pertanto, a parte le consuete riserve che è doveroso formulare riguardo a singoli e non coordinati provvedimenti di modifica allo stato giuridico dei dipendenti dello Stato, il presente disegno di legge, nella attuale formulazione, non può essere approvato per mancanza di copertura finanziaria ».

In data odierna, però la 5^a Commissione finanze e tesoro del Senato ha inviato un nuovo parere così conseguito:

« Poichè, da ulteriori contatti con i competenti Uffici governativi, si è potuto accertare che la copertura finanziaria del disegno di leg-

ge in oggetto può essere assicurata sui normali stanziamenti di bilancio, il disegno di legge stesso può aver corso ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non posso consentire con quanto afferma questo nuovo parere: i normali stanziamenti non sono assolutamente sufficienti. È evidente che i direttori generali, ai quali i presentatori del disegno di legge si sono rivolti, preoccupati per le sorti del personale del loro settore, asseriscono che vi è la copertura, trattandosi di spesa obbligatoria; ma in realtà non vi è alcuna disponibilità per coprire l'onere di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Ministro e in considerazione anche del fatto che è assente il relatore, senatore Di Rocco, penso convenga rinviare la discussione di questo disegno di legge ad altra seduta. Se non vi sono osservazioni così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Revisione degli organici degli operai permanenti delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti e disposizioni sulla nomina in ruolo del personale operaio temporaneo dei predetti Istituti » (2407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione degli organici degli operai permanenti delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti e disposizioni sulla nomina in ruolo del personale operaio temporaneo dei predetti Istituti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANOTTI BIANCO, *relatore* Propongo senz'altro l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. La 5^a Commissione finanze e tesoro del Senato ha espresso due pareri: il primo, in data 19 febbraio, era così formulato:

« Non sembra che si possa approvare il passaggio in ruolo di una massa di operai temporanei, anche se non vi sia onere immediato:

bisogna considerare anche l'onere proiettato nel futuro (scatti, ecc.) oltre quello certo delle pensioni.

Pertanto si esprime parere sfavorevole, anche perchè sembra che, data la natura dei lavori ai quali deve attendere l'Amministrazione delle belle arti, non sia logico tenere una massa di operai stabili; sembra che sarebbe più opportuno valersi di un piccolo numero di stabili specializzati, assumendo, quando sia necessario, altri operai temporanei ».

Il secondo parere, del 12 marzo, è invece del seguente tenore:

« In seguito ai chiarimenti avuti dai competenti uffici ministeriali, si ritiene che il disegno di legge in oggetto, sul quale questa Commissione, in data 19 febbraio 1958, aveva espresso parere sfavorevole, possa aver corso ».

Poiche nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La tabella degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, istituita col decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1305, è sostituita con quella allegata alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti di cui al precedente articolo 1.

Nella prima attuazione della presente legge le nomine in ruolo verranno conferite entro il numero dei posti fissato per ciascuna categoria nella tabella allegata alla legge medesima mediante concorso per titoli.

Una apposita Commissione, nominata dal Ministro, stabilirà l'inquadramento di ciascun salariato, sulla base dell'anzianità, della capacità professionale e delle mansioni eserci-

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)131^a SEDUTA (12 marzo 1958)

tate, risultante dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

(È approvato).

Art. 3.

Ferme restando le norme di cui al punto 2 dell'articolo 8 della legge 26 febbraio 1952, nu-

mero 67, e sempre limitatamente alla prima attuazione della presente legge, alla prima categoria degli specializzati potranno essere assegnati in soprannumero tanti elementi quanti sono i posti vacanti nel gruppo dei capi operai.

(È approvato).

Do ora lettura della tabella:

TABELLA.

AMMINISTRAZIONE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

| COEFFICIENTE | CATEGORIA | NUMERO POSTI |
|--------------|---------------|--------------|
| — | — | — |
| 193 | Capi operai | 70 |
| 167 | Specializzati | 184 |
| 157 | Qualificati | 308 |
| 151 | Comuni | 230 |
| | | — |
| | | 792 |
| | | == |

La metto ai voti:

(È approvata).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvò).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di due nuovi posti di professore di ruolo presso la Scuola di ingegneria aeronautica del Politecnico di Torino » (2523-Urgenza).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di due nuovi posti di professore di ruolo presso la Scuola di ingegneria aeronautica del Politecnico di Torino ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Si tratta di un provvedimento di iniziativa del Governo che, per la sua estrema semplicità, non richiede alcuna particolare illustrazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo senz'altro all'approvazione degli articoli.

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1957-58, il ruolo organico dei professori universitari di cui alla tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è incrementato di due posti di professore che vengono assegnati alla Scuola di ingegneria aeronautica del Poli-

tecnico di Torino in aggiunta a quelli di cui al regio decreto 8 luglio 1938, n. 1323.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante al bilancio del Ministero della pubblica istruzione dalla attuazione della presente legge, valutato a lire 3.470.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 e a lire 5.200.000 per quelli successivi, si provvederà a carico del capitolo 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1957-58, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari